



Consiglio Regionale del Lazio
Segreteria Generale
Funzione direzionale di Staff
Stato Giuridico



A tutti i dipendenti del Consiglio

SEDE

Oggetto: Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 19 CCNL del 06.07.1995.

Al fine di una corretta applicazione del combinato disposto dall'art. 19, CCNL 06.07.1995 e dall'art. 7, comma 10, lettera c), CCNL 14.09.2000, si chiarisce quanto di seguito riportato, **con effetto a decorrere dal 01.01.2010.**

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, CCNL del 06.07.1995, ai dipendenti a tempo indeterminato, spettano tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati. Rientrano, ad esempio, in tali situazioni la nascita di figli, l'accompagnamento di parenti e familiari a visite mediche, la necessità di dover effettuare un trasloco, la partecipazione al matrimonio di un parente, ovvero, su autonoma valutazione del dipendente, l'effettuazione di visite specialistiche o esami diagnostici (in questo caso non oggetto della decurtazione retributiva prevista per le assenze dal servizio dovute a malattia), ecc., motivi che dovranno essere preventivamente specificati all'atto della richiesta di tali permessi.

La concessione del permesso è subordinata alla valutazione del dirigente o del responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente e deve essere comprovata mediante apposita documentazione probatoria.

I permessi per motivi personali o familiari non spettano ai lavoratori a tempo determinato e sono riproporzionati in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.

Si precisa che anche l'assenza dal servizio dovuta alla partecipazione a procedimenti giudiziari civili o penali in cui il dipendente è parte in causa o testimone nel proprio interesse deve essere imputata alla fruizione di un permesso per motivi personali, oppure, secondo un autonomo giudizio dello stesso lavoratore, a ferie, o permesso breve da recuperare entro il mese successivo.

La testimonianza resa nell'interesse dell'ente è, invece, da considerarsi, a tutti gli effetti, come assenza retribuita per la durata della deposizione, compreso il tempo necessario per raggiungere la sede della testimonianza.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a disposizione della suddetta autorità.



Consiglio Regionale del Lazio

Segreteria Generale

Funzione direzionale di Staff

Stato Giuridico

Ai dipendenti a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, secondo alinea, CCNL del 06.07.1995, in caso di lutti per il coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado è riconosciuta la possibilità di fruire di tre giorni consecutivi di permesso retribuito per evento, con una decorrenza che può essere spostata anche di qualche giorno rispetto all'evento stesso, ma, in ogni caso, entro i sette giorni immediatamente successivi, e comprende anche i giorni festivi e non lavorativi ricadenti nei tre giorni.

Il dipendente è tenuto a documentare detto permesso con la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCNL 14.09.2000, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53 del 2000 – con D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278 è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 - nel limite di tre giorni all'anno, in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

A tal riguardo, si specifica che per i casi di decesso dei soggetti sopra indicati, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53 del 2000, trova, invece, applicazione la suindicata disciplina contrattuale, in quanto di maggior favore per il lavoratore.

Pertanto, per i dipendenti a tempo indeterminato, la fruizione dei permessi per lutto (tre giorni per ogni evento) deve considerarsi aggiuntiva rispetto all'eventuale permesso di tre giorni l'anno in caso di grave infermità, di cui all'art. 4 della legge n. 53 del 2000.

Per fruire di quest'ultimo permesso, il dipendente comunica al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso e i giorni nei quali esso sarà utilizzato; il dipendente è tenuto, inoltre, a presentare apposita documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del dipendente. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti, specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Il personale a tempo determinato non ha titolo a fruire dei tre giorni di permesso retribuito per lutto ai sensi dell'art. 19, CCNL del 06.07.1995; potrà, comunque, fruire, nel limite di tre giorni annui, del permesso retribuito previsto dall'art. 4 della legge n. 53 del 2000, in caso di decesso oppure di grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente anagrafico.

Sia i permessi per lutto previsti dal CCNL che i permessi per decesso o grave infermità disciplinati dalla legge n. 53 del 2000 non si riducono in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.

Ai lavoratori a tempo indeterminato sono concessi otto giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai soli giorni di svolgimento delle prove.

Il personale a tempo indeterminato a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni riproporzionato in relazione alle giornate di lavoro prestate nell'anno.



Consiglio Regionale del Lazio

Segreteria Generale

Funzione direzionale di Staff

Stato Giuridico

I lavoratori a tempo determinato non hanno diritto ad usufruire degli otto giorni l'anno previsti dall'art. 19, CCNL del 06.07.1995; possono però, fruire dei permessi previsti dall'art. 10 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che si applica anche ai lavoratori pubblici, sia a tempo indeterminato che con contratto a termine, purché siano lavoratori "studenti", intendendosi per tali coloro che siano iscritti a corsi regolari di studio in scuole abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi gli studenti universitari.

Da notare che i permessi dello Statuto sono previsti solo per esami e non per i concorsi, ma, per contro, non sono limitati numericamente.

Per usufruire delle giornate di permesso per sostenere esami, il lavoratore studente a tempo determinato deve formulare, di volta in volta, apposita richiesta con espresso riferimento all'art. 10 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970), in quanto non è onere del datore di lavoro ricondurre il permesso richiesto alla legge o al contratto. I lavoratori studenti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare tale richiesta solo nel caso dell'eventuale superamento del limite contrattuale previsto.

Il dipendente dovrà preventivamente comunicare al proprio dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza la necessità di fruizione del permesso e successivamente presentare la relativa attestazione rilasciata dall'ente presso cui si è svolta la prova concorsuale o d'esame.

Il beneficio spetta anche se l'esame ha esito negativo, mentre esso non spetta nel momento in cui questo, per qualsiasi motivo, non è stato effettivamente sostenuto. In tali casi, ovviamente, il lavoratore potrà chiedere la sostituzione del permesso con un altro istituto applicabile, ad esempio, ferie.

Sia i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che a termine hanno altresì diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCNL del 06.07.1995, ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza del congedo dal giorno stesso del matrimonio, ovvero, nel caso in cui questo coincida con un giorno non lavorativo o festivo, dal primo giorno lavorativo successivo all'evento. Tale permesso comprende anche i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all'interno dello stesso.

Il dipendente è tenuto a documentare detto permesso con la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Ai sensi dell'art. 7, comma 10, lettera c), CCNL del 14.09.2000, al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze (personali o familiari) da documentare fino ad un massimo di quindici giorni complessivi nell'anno.

Per i dipendenti a tempo indeterminato e per i lavoratori a tempo determinato sono comunque fatte salve, ove ne ricorrano le condizioni, le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite direttamente da specifiche disposizioni di legge o contrattuali.

Con l'occasione si rammenta a tutti le lavoratrici e i lavoratori il rispetto delle disposizioni relative alla presenza in servizio, all'orario di lavoro ed alla corretta fruizione dei permessi, congedi e riposi previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente ed all'osservanza di quanto stabilito dalle circolari interne pubblicate sul sito intranet del Consiglio Regionale.

Per maggiore semplicità si riporta la seguente tabella.



Consiglio Regionale del Lazio

Segreteria Generale

Funzione direzionale di Staff

Stato Giuridico

Tipologia di permesso	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	A tempo pieno	A tempo parziale orizzontale	A tempo parziale verticale (2 gg. su 5)	A tempo parziale verticale (3 gg. su 5)	A tempo parziale verticale (4 gg. su 5)
Permessi retribuiti per concorsi/esami (art. 19, c. 1, lett. a), CCNL 6.7.95)	SÌ	NO	8 gg. all'anno	8 gg. all'anno	3 gg. all'anno	5 gg. all'anno	6 gg. all'anno
Permessi retribuiti per lutto (art. 19, c. 1, lett. b), CCNL 6.7.95)	SÌ	NO	3 gg. per evento	3 gg. per evento	3 gg. per evento	3 gg. per evento	3 gg. per evento
Permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 19, c. 2, CCNL 6.7.95)	SÌ	NO	3 gg. all'anno	3 gg. all'anno	1 gg. all'anno	2 gg. all'anno	2 gg. all'anno
Permesso per matrimonio (art. 19, c. 3, CCNL 6.7.95)	SÌ	SÌ	15	15	15	15	15
Permessi non retribuiti per motivate esigenze (art. 7, c. 10, lett. c), CCNL 14.9.2000)	NO	SÌ	15 gg. all'anno	15 gg. all'anno	6 gg. all'anno	9 gg. all'anno	12 gg. all'anno
Permessi retribuiti per esami (art. 10, L. 300/70)	SÌ	SÌ	Non è previsto un limite	Non è previsto un limite	Non è previsto un limite	Non è previsto un limite	Non è previsto un limite
Permessi retribuiti art. 4, L. 53/2000 (D.P.C.M. 278/2000)	SÌ	SÌ	3 gg. all'anno	3 gg. all'anno	3 gg. all'anno	3 gg. all'anno	3 gg. all'anno

Il Dirigente
(Rita Sansone)